

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "Pop Corner"

In data 29/03/2015 a Montegaldella in via Dino Cattaneo 92 si sono riuniti i seguenti sigg:

- Girardi Cristiana, nata a Padova il 10/02/1988, residente in Montegaldella, via Pigafetta 18, GRRCST88B50G224Y
- Caron Giovanni, nato a Vicenza il 28/06/1985, residente in Montegaldella, via Roma 20, CRNGNN85H28L840W
- Girardi Emanuele, nato a Padova il 25/12/1974, residente in Montegaldella, via Pigafetta 18/1, GRRMNL74T25G224Z
- Giusti Elisa, nata a Vicenza il 29/09/1976, residente in Montegaldella, via Pigafetta 18/1, GSTLSE76P69L840G
- Zaramella Chiara, nata a Padova il 10/06/1970, residente in Montegaldella, via Roma 22, ZRMCHR70H50G224A
- Marcolin Elena, nata a Vicenza il 28/07/1982, residente in Montegaldella, via Rialto 3, MRCLNE82L68L840E
- Serra Francesco, nato a Sassari il 03/10/1977, residente in Montegaldella, via Pigafetta 18, SRRFNC77R03I452A

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1 - È costituita fra i suddetti comparenti l'associazione avente la seguente denominazione:

"Pop Corner"

ART. 2 - L'associazione ha sede in Via Dino Cattaneo 92, Montegaldella, VI

ART. 3 - L'associazione ha come scopo

- a) Educare alla musica, all'arte e alla cultura in genere;
- b) Supportare gli studenti di ogni ordine e grado nello studio e favorire l'apprendimento;
- c) Promuovere e salvaguardare il benessere psicologico della persona e della collettività;
- d) Favorire la socializzazione attraverso un tempo libero creativo e formativo, con particolare riferimento alla stagione estiva.

ART. 4 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 - L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguitamento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità



- Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
- Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

ART. 12 - (Presidente)

- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - (Risorse economiche)

- Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - quote e contributi degli associati;
 - eredità, donazioni e legati;
 - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
- L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
- L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

- Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto,

depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

- Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

- L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
- In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Giovanni Caron GIOVANNI CARON

Cristiana Girardi CRISTIANA GIRARDI

Elisa Giusti ELISA GIUSTI

Chiara Farinella CHIARA FARINELLA

Elena Marconi ELENA MARCONI

Emanuele Girardi EMANUELE GIRARDI

Francesco Serra FRANCESCO SERRA

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
 - approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{2}{3}$ dei soci.
5. Hanno diritto di voto solamente i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti (Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti). Esso delibera a maggioranza dei presenti.



3. Ci sono 3 categorie di soci:
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmisibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. Il non pagamento della quota sociale, nei termini previsti dai regolamenti interni, porta alla perdita della qualifica di socio.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
È ammessa la decisione dell'organo direttivo con possibilità di appello entro 30 giorni all'assemblea.
È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci,
 - Consiglio direttivo,
 - Presidente,
 - Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

STATUTO ASSOCIAZIONE POP CORNER



ART. 1 – (Denominazione e sede)

- È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata "Pop Corner" con sede in via Dino Cattaneo 92 nel Comune di Montegaldala (VI). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

- L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
- Le finalità che si propone sono in particolare:
 - Educere alla musica, all'arte e alla cultura in genere;
 - Supportare gli studenti di ogni ordine e grado nello studio e favorire l'apprendimento;
 - Promuovere e salvaguardare il benessere psicologico della persona e della collettività;
 - Favorire la socializzazione attraverso un tempo libero creativo e formativo, con particolare riferimento alla stagione estiva.

L'associazione opera prevalentemente con bambini e ragazzi in età scolare e prescolare, considerando la necessità da parte delle famiglie di un concreto sostegno nell'educazione e nella gestione del tempo libero dei figli.

Il rivolgersi principalmente alle nuove generazioni nasce dall'intenzione di incentivare lo sviluppo sociale e culturale della comunità e del territorio, in quanto è solamente attraverso la formazione giovanile che si può ottenere quella solida base civica necessaria all'edificazione di una società e delle sue istituzioni.

L'associazione persegue questi obiettivi progettando percorsi e iniziative in cui la **persona sia sempre al centro**, ovvero sostenuta nelle sue inclinazioni, nei suoi sogni e nella sua crescita sociale e relazionale.

l'Associazione si propone di raggiungere il proprio scopo sociale attraverso:

- Doposcuola, aiuto compiti, studio assistito, ripetizioni individuali e di gruppo, metodo di studio personalizzato, tutoraggio, approfondimento e orientamento;
- Sostegno alla genitorialità e al benessere psicologico;
- Corsi di musica, laboratori collettivi di strumento, musica d'insieme;
- Laboratori e corsi creativi (pittura, teatro, etc);
- Centri ricreativi estivi e animazione in genere;

ART. 3 - (Soci)

- Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART. 6 - I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da cinque membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Sig. Presidente : Caron Giovanni
Sig. Vice-Presidente: Girardi Cristiana
Sig.ra Segretaria: Zaramella Chiara
Sig. Consigliere: Girardi Emanuele
Sig. Consigliere: Marcolin Elena

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Firma	<u>Cristiana Girardi</u>	CRISTIANA GIRARDI
Firma	<u>Giovanni Caron</u>	GOVANNI CARON
Firma	<u>Elisa Giusti</u>	ELISA GIUSTI
Firma	<u>Chiara Zaramella</u>	CHIARA ZARAMELLA
Firma	<u>Elena Marcolin</u>	ELENA MARCOLIN
Firma	<u>Emanuele Girardi</u>	EMANUELE GIRARDI
Firma	<u>Francesco Serra</u>	FRANCESCO SERRA